

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell'8 agosto 2006**

**Pubblicata all'albo del Comune il 16 agosto 2006**

**Entrata in vigore dal 26 agosto 2006**

## ***REGOLAMENTO***

*di disciplina delle modalità di impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa delle colture agrarie classificati come “Molto Tossici, Tossici e Nocivi” (ex I e II classe) impiegati in agricoltura allo scopo di proteggere le piante da avversità biotiche o abiotiche.*

## **Premessa**

Il territorio nel Comune di Levanto comprende aree agricole di limitata estensione, ubicate in rare zone pianeggianti, in media e alta collina, collegate tra loro da un grande numero di sentieri, con una buona dotazione di infrastrutture stradali. Si coltivano prevalentemente olivi, viti, ortaggi.

L'agricoltura biologica è praticata in modo limitato. In genere, pur attraverso una generale crescita culturale che li rende attenti nella distribuzione di prodotti chimici di sintesi, gli agricoltori li utilizzano, determinando l'insorgenza di timori nella popolazione residente nelle aree contigue a quelle agricole. In particolare destano preoccupazione i diserbanti, i geodisinfestanti, e i prodotti utilizzati per la difesa delle colture dai parassiti animali e fungini. La fase più temuta è quella della distribuzione, cui possono essere connessi rischi, in particolare per l'effetto "deriva" dei prodotti.

E' forte la consapevolezza che occorre da un lato tutelare la qualità dell'ambiente e dei prodotti limitando al massimo l'uso dei prodotti di sintesi, dall'altro occorre rendere remunerativa la permanenza di attività agricole sul nostro territorio, anche in virtù del fatto che costituiscono un reale presidio contro il degrado e l'abbandono.

E' opportuno diffondere la conoscenza e l'uso della lotta integrata e della lotta biologica, rese possibili dalla disponibilità di metodi di intervento di tipo biologico e biotecnologico. La formazione degli operatori quindi diventa elemento fondamentale per il corretto sviluppo dell'agricoltura, della tutela e salvaguardia del territorio, e strumento indispensabile per produzioni di qualità.

La formazione potrà avvalersi di un sistema coordinato di relazioni tra gli uffici comunali, gli uffici regionali preposti, le associazioni di categoria. I rivenditori di prodotti fitosanitari, anello importante, dovranno anch'essi fare un'adeguata opera di sensibilizzazione al momento della vendita dei prodotti fitosanitari agli agricoltori. Questi inoltre dovranno avvalersi di iniziative che gli Enti preposti potranno adottare, quali ad esempio il Bollettino del Centro Agrometeorologia Applicata Regionale e altri strumenti telematici per mettere in rete problemi ed esperienze.

Lotta integrata vuol dire utilizzare, oltre ai prodotti chimici selettivi, tutti i mezzi di difesa disponibili (tecniche agronomiche, fisiche, biologiche, ecc..., ) che consentono di mantenere i parassiti delle piante al di sotto della soglia di tolleranza. Nella nostra zona ad esempio, è di grande importanza la lotta alla mosca olearia, allo scafoide titanus e in genere ai parassiti di vite e olivo.

Appropriate tecniche colturali, quali lunghe rotazioni, equilibrate concimazioni, adeguate irrigazioni, potature, lavorazioni del terreno, pacciamatura, varietà tolleranti, ecc..., influenzano negativamente lo sviluppo delle avversità e delle erbe infestanti e consentono, pertanto, una ulteriore riduzione dell'impiego di sostanze chimiche di sintesi.

La lotta biologica consiste nell'uso di antagonisti naturali (sia organismi che sostanze) per contenere le popolazioni degli organismi dannosi.

Attualmente interventi di lotta biologica contro insetti indigeni vengono realizzati, soprattutto in ambienti protetti, mediante il lancio periodico di entomofagi quali *Chrysoperla carnea*, *Diglyphus isaea*, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*, ecc..., allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche).

Il controllo dei fitofagi con l'impiego di microrganismi patogeni (funghi, virus, batteri, protozoi, ecc...), è da tempo attuato con formulati a base di *Bacillus thuringiensis* e più recentemente, in alcuni casi a livello sperimentale sono stati impiegati funghi entomoparassiti (*Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii*, *Metarhizium anisopliae*, ecc..).

Per quel che riguarda metodologie di intervento che utilizzano prodotti di tipo biotecnologico, fra gli esempi che hanno trovato pratica applicazione possono essere citati il metodo del disorientamento con feromoni sessuali o delle trappole di cattura attivate con sostanze feromoniche.

E' importante sottolineare che, allo stato attuale delle disposizioni vigenti, ognuna delle diverse metodologie di lotta fitosanitaria può essere impiegata senza alcun vincolo dagli operatori agricoli, salvo quelli derivanti da legislazioni attinenti (Codice Civile, limiti di sostanze negli alimenti...). La scelta del metodo di coltivazione biologica non può che derivare da una aumentata sensibilità ambientale e da un ritorno in termini economici che renda tale metodologia competitiva con altri metodi.

Sono opportune alcune riflessioni sugli OGM. L'introduzione in agricoltura di organismi geneticamente modificati suscita timori per motivi etici, per le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini, per i rischi di danni sull'ecosistema, per l'ulteriore divario che verrebbe a crearsi tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo. Inoltre il modello di sviluppo che il loro utilizzo propongono è in netta contrapposizione con quello tipico delle nostre zone, che ha come obiettivo prodotti di qualità che siano nel contempo espressione della cultura materiale del nostro territorio.

E' necessario quindi informare le aziende e i cittadini sui rischi di introduzioni anche parziali di coltivazioni OGM, proseguendo nel contempo l'opera di valorizzazione dei nostri prodotti.

## **Il Regolamento:**

### **Le leggi**

**Legge 30 aprile 1962, n. 283:** Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

**D.P.R. 23/4/2001 n. 290** Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).

**Legge Regione Liguria 1.2.1994 n. 5** Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e ha disciplinato l'agricoltura biologica

**D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31** "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

**Circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469** Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

**Accordo di programma** per la gestione dei rifiuti agricoli promosso dalla Regione Liguria e sottoscritto in data 13.5.2002 fra la Regione, le Province liguri, ANCI e Associazione di produttori agricoli

Tuttavia le norme sopra citate, pur individuando con precisione alcuni interventi in particolare per l'agricoltura biologica o l'osservanza delle fasce di rispetto da fiumi, stagni e lagune, sono incomplete per quanto concerne il corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante.

In attesa quindi normativa di maggiore dettaglio, si ritiene opportuna la formulazione ed emanazione di uno specifico regolamento che disciplini non solo la distribuzione di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, ma anche la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa delle colture.

Il provvedimento, pur riconoscendo il diritto degli agricoltori alla libertà di scelte delle tecniche di coltivazione, intende individuare alcuni semplici strumenti la cui osservanza si ritiene possa rispondere alle legittime aspettative della cittadinanza in materia di tutela della salute.

Tutto ciò premesso e considerato

La precedente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

#### Art. 1 Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina le modalità di impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa delle colture agrarie classificati come “Molto Tossici, Tossici e Nocivi” (ex I e II classe) impiegati in agricoltura allo scopo di proteggere le piante da avversità biotiche o abiotiche.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i prodotti “Irritanti”(ex III classe) o “Non Classificati” (ex IV classe).

Non rientrano altresì nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall’autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

#### Art. 2 Requisiti per la vendita e l’utilizzazione.

La produzione, la commercializzazione e la vendita deve avvenire in ottemperanza al d.p.r. 290/2001. In particolare gli acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:

- a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell’articolo 25 del citato DPR 290/2001, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
- b) devono conservare presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro trenta giorni dall’acquisto:
  - 1) I dati anagrafici relativi all’azienda
  - 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
  - 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento

#### Art. 3 . Modalità per l’utilizzo.

Le miscele dei prodotti devono essere preparate e i trattamenti effettuati da personale in possesso dell’apposito patentino rilasciato dell’Ispettorato Agricolo della Regione Liguria o da altro organo competente.

In ogni caso:

- la miscela deve essere preparata in luogo quanto più vicino possibile al campo da trattare e in quantitativi corrispondenti alle necessità di ciascun trattamento in modo che non avanzi soluzione inutilizzata.
- In caso di versamento dei prodotti non ancora confezionati o già diluiti occorre avvertire immediatamente il Servizio di Igiene pubblica della A.S.L., o i Vigili del Fuoco, o l’Ufficio Ambiente del Comune. Nel frattempo occorre evitare che si avvicinino persone o animali e limitare il più possibile, con terra o segatura, la dispersione del liquido contaminante.
- Devono essere adottate tutte le misure idonee alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro, anche accogliendo eventuali segnalazioni e prescrizioni dei tecnici dell’ASL, del Comune, Dell’ARPAL o di altri enti preposti.

#### Art. 4 Tutela della risorsa idrica

Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di 10 metri dalla sponda dei fiumi, stagni e lagune, salvo il caso di utilizzo di prodotti specificatamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego nelle aree di cui sopra.

#### Art. 5 Impiego in ambito agricolo di prodotti fitosanitari

- Fra i prodotti impiegati devono essere privilegiati quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale, ovvero che hanno intervalli di sicurezza il più breve possibile.
- I trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento.
- L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di rientro, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa e più restrittiva indicazione precisata in etichetta. I cartelli devono essere di colore giallo ed in numero tale da essere visibili uno dall'altro. Qualora l'area da trattare fosse attraversata da strado o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio e alla fine del sentiero stesso.
- Ai fini del contenimento dell'effetto deriva, le apparecchiature per la distribuzione devono essere idonee e oggetto di corretta e ordinaria manutenzione effettuata da soggetti dotati di specifica attrezzatura di controllo;
- Sempre ai fini del contenimento dell'effetto deriva, i filari esterni devono essere irrorati solamente verso l'interno dell'impianto, privilegiando, se possibile, l'uso di apparecchiature manuali;
- Trascorso il periodo di rientro l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo, per tutto il periodo di carenza.
- Il sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria ordinanza, anche su indicazione degli Enti deputati al controllo (ASL, ARPAL, ...) l'accesso alle aree interessate dal trattamento per un intervallo stabilito di concerto con gli Enti sopracitati.
- Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 15 metri da civili abitazioni e ricovero animali, inoltre l'operatore deve avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessario ad adottare le precauzioni del caso.
- Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di proprietà pubblica.
- E' proibito effettuare trattamenti nelle aree di rispetto relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, pertanto e' proibito effettuare qualunque tipo di trattamento con prodotti fitosanitari nel raggio di 200 metri da pozzi o sorgenti.
- Nel raggio di 100 metri dai plessi scolastici, la distribuzione di prodotti fitosanitari è consentita esclusivamente dopo l'orario di chiusura del plesso e comunque al termine dell'attività che vi si svolgono.
- E' fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari con presenza di fiori aperti di tutte le specie di vegetali presenti ad impollinazione entomofila o zoofila, sia colture in atto che specie spontanee

#### Art. 6 Smaltimento rifiuti

Lo smaltimento, in particolare dei contenitori dei prodotti e di quanto possa essere ad essi collegato, dovrà avvenire secondo quanto verrà disposto dal competente settore tecnico del Comune e alla luce dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli promosso dalla Regione Liguria e sottoscritto in data 13.5.2002 fra la Regione, le Province liguri, ANCI e Associazione di produttori agricoli

**Art. 7 Vigilanza**

La vigilanza ed i controlli in merito all'osservanza del presente regolamento, sono demandati agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di P.M., alle Guardie Ambientali Volontarie, nonchè all'ASL ed all'ARPAL territorialmente competenti.

**Art. 9 Sanzioni**

Ogni violazione a carattere penale e/o amministrativa di Leggi e Regolamenti, sarà punita ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dalla Legge 3/2003, con una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 così come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.19/2004.